



GIUNTA REGIONALE

Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università
Servizio Lavoro

Ufficio Ammortizzatori Sociali

Prot. n° RA/000635/17DPG007 - U1
Trasmessa via PEC e MAIL

Pescara, lì **12 GEN. 2017**

ERRATA CORRIGE

AI COMPONENTI DEL CICAS

Al settore Lavoro della Provincia di TERAMO

Con riferimento al Verbale CICAS del 01.12.2016, II° punto dell'O.d.G., punto 3, lett. b) "*Concessione della mobilità in deroga in favore di lavoratori ai quali è scaduta o è in scadenza, entro il 30 dicembre 2016, la NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego) e l'ASpI (Assicurazione Sociale per l'Impiego)*" e al Verbale della Conferenza dei Servizi del 05.12.2016, si rappresenta che per mero errore materiale, è stato indicato il possesso di una anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno 6 di lavoro effettivamente prestato, così come previsto all'art. 16, comma 1 della legge 223/91, diversamente da quanto previsto all'art. 3 del D. lgs. 22/2015, per la NASpI e all'art. 2 della Legge 92/2012, per l'ASpI.

Pertanto, il dispositivo di cui al II° punto dell'O.d.G., punto 3, lett. b), del Verbale CICAS del 01.12.2016 (a pag. 8 del verbale), che testualmente si riporta:

"Concessione della mobilità in deroga, per un periodo massimo di mesi 3 (tre), purché la data di inizio della mobilità in deroga sia entro il 2016, e fino ad un massimo del 30% delle risorse finanziarie residue disponibili, in favore dei lavoratori licenziati da una impresa ubicata in uno dei Comuni inseriti nell'Area di Crisi Industriale Complessa denominata *Val Vibrata – Valle del Tronto Piceno comprendente i Sistemi Locali del lavoro di Ascoli Piceno, San Benedetto del Tronto, Comunanza e Martinsicuro come definiti dall'Istat nel 2011*, di cui alla D.G.R. n. 53 del 4 febbraio 2016 e al Decreto del 10 febbraio 2016 del Ministro dello Sviluppo Economico, comprendente i seguenti Comuni della regione Abruzzo: Ancarano, Civitella del Tronto, Sant'Egidio alla Vibrata, Valle Castellana, Alba Adriatica, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Nereto, Sant'Omero, Torano Nuovo, Tortoreto, Martinsicuro.

Possono richiedere il trattamento di mobilità in deroga di cui al comma 6-bis dell'art. 44 del d. Lgs. 148/2015, i lavoratori di cui sopra, iscritti allo stato di disoccupazione ai sensi del D. Lgs. 150/2015, in possesso di una anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno 6 di lavoro effettivamente prestato, così come previsto all'art. 16, comma 1 della Legge 223/91, che risultino privi di altra prestazione legata alla cessazione del rapporto di lavoro, provenienti da imprese di cui all'art. 2082 e 2083, e aver esaurito, entro la data del 30 dicembre 2016, l'indennità NASpI o l'indennità ASpI.

Il periodo massimo di mobilità in deroga concedibile, non può essere superiore al periodo già usufruito di NASpI o di ASpI."

ai sensi dell'art.3 del D.Lgs. n. 22 del 04.03.2015 e dell'art. 2 della Legge 92/2012, va sostituito con:

"Concessione della mobilità in deroga, per un periodo massimo di mesi 3 (tre), purché la data di inizio della mobilità in deroga sia entro il 2016, e fino ad un massimo del 30% delle risorse finanziarie residue disponibili, in favore dei lavoratori licenziati da una impresa ubicata in uno dei Comuni inseriti nell'Area di Crisi Industriale Complessa denominata *Val Vibrata – Valle del Tronto Piceno comprendente i Sistemi Locali del lavoro di Ascoli Piceno, San Benedetto del Tronto, Comunanza e Martinsicuro come definiti dall'Istat nel 2011*, di cui alla D.G.R. n. 53 del 4



GIUNTA REGIONALE

febbraio 2016 e al Decreto del 10 febbraio 2016 del Ministro dello Sviluppo Economico, comprendente i seguenti Comuni della regione Abruzzo: Ancarano, Civitella del Tronto, Sant'Egidio alla Vibrata, Valle Castellana, Alba Adriatica, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Nereto, Sant'Omero, Torano Nuovo, Tortoreto, Martinsicuro.

Possono richiedere il trattamento di mobilità in deroga di cui al comma 6-bis dell'art. 44 del d.Lgs. 148/2015, i lavoratori di cui sopra, in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 22/2015 e all'art. 2 della Legge 92/2012, che risultino privi di altra prestazione legata alla cessazione del rapporto di lavoro, provenienti da imprese di cui all'art. 2082 e 2083, e aver esaurito, entro la data del 30 dicembre 2016, l'indennità NASpI o l'indennità ASpI. Il periodo massimo di mobilità in deroga concedibile, non può essere superiore al periodo già usufruito di NASpI o di ASpI."

Con riferimento a quanto sopra riportato, si richiama il Verbale CICAS del 16.12.2016, III° punto all'O.d.G. "Varie ed Eventuali, lettera A), che al punto 3, ha disposto:
- "Con riferimento al punto 3, lettere a) e b), punto II dell'O.D.G. del verbale CICAS del 01.12.2016, "area di Crisi Industriale Complessa Val Vibrata – Valle del Tronto", si chiarisce che la mobilità in deroga può essere richiesta solo da lavoratori residenti nell'Area di Crisi Complessa."

Distinti saluti,

Il Responsabile dell'Ufficio

Renzo N. Iride

Per il Dirigente del Servizio
(vacante)

Il Direttore del Dipartimento
Tommaso Di Rino